Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Abruzzo

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Monfalcone.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monfalcone (Gorizia) — al quale la legge assegna trenta membri — risultò composto dopo le elezioni del 15 giugno 1975 da vari gruppi di diversa ispirazione politica singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Una intesa maggioritaria fu raggiunta fra alcuni di tali gruppi dai quali furono espressi gli organi di amministrazione.

Peraltro, nell'ambito di tale maggioranza, non tardavano a manifestarsi vivaci dissensi che culminarono, infine, nelle dimissioni del sindaco e della giunta.

In tale situazione il consiglio comunale di Monfalcone non è riuscito a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio 1977.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la competente sezione del comitato regionale di con-

trollo, con provvedimento 9 dicembre 1976, n. 14906/76, diffidava il sindaco e la giunta del comune di Monfalcone a curare, con urgenza, gli adempimenti relativi all'adozione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 1977 ed a convocare, poi, il consiglio comunale per una data non posteriore al 15 gennaio 1977 per l'esame del bilancio stesso.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

Con successivo provvedimento 31 gennaio 1977 — notificato ai singoli consiglieri — il comitato provinciale di controllo di Gorizia diffidava il consiglio comunale di Monfalcone a deliberare il bilancio di previsione del 1977 entro il termine del 28 febbraio 1977.

Nonostante la formale diffida ai singoli consiglieri il consiglio comunale non si riuniva per l'esame del bilancio.

Il comitato di controllo, allora, con provvedimento 1° marzo 1977, n. 13373, deliberava di convocare il consiglio comunale, mediante atto del presidente del comitato stesso, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, entro il termine del 20 marzo assegnando al consiglio stesso il termine del 31 marzo per l'approvazione del bilancio 1977.

Con lettera raccomandata 2 marzo 1977 il presidente del comitato di controllo diffidava il sindaco a provvedere alla convocazione del consiglio comunale — entro il 20 marzo u.s. — con l'avvertenza che non ottemperandovi si sarebbe provveduto d'ufficio.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 21 marzo 1977 con all'ordine del giorno la sostituzione del sindaco e della giunta dimissionaria e la deliberazione del bilancio, il cui schema era stato, nel frattempo, deliberato dalla giunta municipale.

In tale riunione il consiglio comunale, dopo aver provveduto alla rielezione del sindaco e della giunta dimissionaria, rinviava ad altra seduta l'esame del bilancio. Nella successiva riunione del 14 aprile 1977 lo schema di bilancio non veniva approvato non avendo riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a norma dell'art. 190 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, prevedendo il bilancio stesso mutui scopi.

La sezione di controllo regionale il 15 aprile 1977, nominava allora apposito commissario che in data 13 maggio 1977 provvedeva alla deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio del comune di Monfalcone a norma dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 964 del 1969.

Il prefetto di Gorizia, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale disponendo, altresì, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976 entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Gorizia del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Monfalcone.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monfalcone (Gorizia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Larosa.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Monfalcone (Gorizia) non ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monfalcone (Gorizia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Larosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1977

LEONE

COSSIGA

(10194)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977.

Scioglimento del consiglio provinciale di Gorizia.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 il consiglio provinciale di Gorizia, cui la legge assegna ventiquattro componenti, risultò composto da vari gruppi consiliari, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

A seguito di intese tra alcuni raggruppamenti consiliari si provvide alla costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla compagine consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

Nella riunione del 31 luglio 1976 il consiglio prendeva atto delle dimissioni rassegnate dalla giunta provinciale.

Dopo numerosi infruttuosi tentativi di provvedere alla sostituzione del presidente e degli assessori, nelle riunioni consiliari del 20, 25 ottobre e 3 novembre 1976, vennero rieletti gli organi di amministrazione dell'ente, privi di precostituita maggioranza.

In tale situazione il consiglio provinciale di Gorizia non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1977 entro il termine di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il comitato centrale di controllo di Udine, al fine di porre il consiglio provinciale di fronte alle proprie responsabilità, con provvedimento 14 aprile 1977, n. 12562/2.2.1-5079 — notificato a tutti i consiglieri — formalmente diffidava il consiglio provinciale di Gorizia ad adottare il bilancio preventivo 1977 entro il termine di giorni quaranta, dalla data del provvedimento stesso, con esplicita avvertenza che in difetto, si sarebbe, senz'altro, provveduto in via sostitutiva, a termine dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 32, secondo comma, della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Il consiglio provinciale si riuniva il 23 maggio 1977 ma non provvedeva all'esame del bilancio 1977 il cui schema era stato deliberato dalla giunta provinciale.

La crisi, poi, in seno al consiglio provinciale si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente e dagli assessori.

Il comitato centrale di controllo di Gorizia, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, con provvedimento 26 maggio 1977, n. 12562/2.2.1, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il commissario, con deliberazione 31 maggio 1977, n. 1, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio provinciale inadempiente.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio provinciale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto, il consiglio provinciale di Gorizia — nonostante formale diffida — è rimasto carente in ordine al bilancio di previsione per l'esercizio 1977, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Gorizia, ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Noè Pasquale Laveder, presidente, del dott. Sabato Malinconico e rag. Eduardo Flaumene, membri.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Gorizia si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1977;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Gorizia è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Noè Pasquale Laveder, presidente, dal vice prefetto ispettore aggiunto dott. Sabato Malinconico e dal rag. Eduardo Flaumene, direttore aggiunto di divisione di ragioneria, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1977

LEONE

COSSIGA

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Parvis, in Milano, stabilimento di Cornaredo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che S.p.a. Parvis, con sede in Milano e stabilimento in Cornaredo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Parvis, con sede in Milano e stabilimento in Cornaredo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10260)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento DI-FI di Novara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento DI-PI di Novara, con effetto dal 2 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1975, 18 novembre 1975 e 5 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento DI-PI di Novara, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10259)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ribolzi F. & L. S.n.c., in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 44.000 di olio extravergine di oliva di origine e provenienza Spagna, la ditta Ribolzi F. & L. S.n.c., via Tevere, 5, in Genova-Pegli, ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 4.070.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5117549 rilasciato dall'Istituto bancario italiano, in data 27 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 agosto-14 dicembre 1976 con un ritardo, quindi, di sessantuno e centoquaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345607 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le cause di carattere aziendale (scarsa disponibilità di capienza nei magazzini per il travaso dell'olio) non possono esimere la ditta dall'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 21 febbraio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ribolzi F. & L. S.n.c., in Genova-Pegli, mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano di Genova, nella misura del 5 % di Pesetas 4.070.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rubner Blockhaus dei F.lli Rubner, in Chienes.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina piallatrice per la lavorazione del legno di origine e provenienza Austria la ditta Rubner Blockhaus dei F.lli Rubner, in Chienes, ha effettuato un pagamento anticipato di O.S. 270.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3842439 rilasciato dalla Banca popolare di Bressanone, in data 29 ottobre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Brennero il 1° aprile 1975 con un ritardo, quindi, di dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 141546 del 24 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che non è stata documentata la motivazione (modifiche da apportare al macchinario prima della spedizione in Italia) per la quale la ditta stessa si è resa inadempiente nei confronti degli impegni assunti.

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 ottobre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rubner Blockhaus dei F.lli Rubner, in Chienes, mediante fidejussione della Banca popolare di Bressanone, nella misura del 5 % di O.S. 270.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10114)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977 e 31 maggio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti nella provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10255)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Termine speciale di fatturazione per le vendite effettuate, con consegna o spedizione diretta, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettera *a*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, la facoltà di consentire particolari modalità e termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture e dei corrispettivi relativi ad

operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze;

Considerata l'attività svolta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari anche nell'interesse dello Stato nella veste di assuntore dei servizi di commercializzazione dei prodotti agricoli per conto dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata, pertanto, l'opportunità di avvalersi della sopraindicata facoltà;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione italiana dei consorzi agrari, per le vendite effettuate con consegna o spedizione diretta dal fornitore ai consorzi agrari provinciali, nonché alle società collegate in base a norme statutarie della Federazione ovvero ad enti pubblici acquirenti, può emettere le relative fatture di vendita entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10199)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera;

Viste le dimissioni del dott. Luciano Conforti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 10912 del 10 agosto 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Guido Ruffini in sostituzione del dott. Luciano Conforti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Guido Ruffini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Luciano Conforti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10203)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1977.

Proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1977, che ha modificato il decreto ministeriale 27 agosto 1976, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prescrive l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prescrive l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale sono state emanate norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1977, che ha modificato, con integrazioni, il decreto ministeriale 27 agosto 1976;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale 7 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1977 stabilito nell'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 7 giugno 1977 per l'utilizzazione e la commercializzazione degli oggetti di chiusura, dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, denunciati e registrati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 agosto 1976, è prorogato al 30 settembre 1978.

Le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del predetto decreto ministeriale 27 agosto 1976, che intendono utilizzare e commercializzare i beni di cui al precedente comma, devono presentare ai competenti uffici imposta sul valore aggiunto, entro ogni mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione attestante le giacenze possedute alla fine del mese precedente per ciascuno dei beni sopra indicati, tenendo distinti i prodotti condizionati secondo la categoria del prodotto e la classe del contenitore.

Art. 2.

Le giacenze non dichiarate ai sensi del precedente articolo ovvero tardivamente dichiarate non possono essere utilizzate né commercializzate.

Art. 3.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica il secondo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 agosto 1976.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10390)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2030/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2031/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2032/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2033/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2034/77 della commissione, del 13 settembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2035/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 470/73, recante modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2036/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2037/77 della commissione, del 13 settembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica nè gommata, della voce doganale 60.02, originari della Malaisia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2038/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2039/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2040/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2041/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Rettifica alla decisione del consiglio, del 18 luglio 1977, che adotta un programma di ricerca da svolgere presso il Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1977-80) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 200 dell'8 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 15 *settembre* 1977.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 2042/77 del consiglio, del 13 settembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 2043/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2044/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2045/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2046/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° ottobre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2047/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° ottobre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2048/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2049/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 16 *settembre* 1977.

(69/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sistemi per l'elaborazione dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di sistemi per l'elaborazione dell'informazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10340)

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10467)

Vacanza di una cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
2) anatomia ed istologia patologica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10470)

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10469)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa (cattedra di diritto commerciale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto commerciale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10435)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia (base) presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, è vacante la cattedra convenzionale di storia della filosofia (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 23 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	884,05	884,05	883,95	884,05	884 —	884,02	883,95	884,05	884,05	884,05
Dollaro canadese .	823,50	823,50	823,65	823,50	823,80	823,48	823,70	823,50	823,50	823,50
Franco svizzero .	374,04	374,04	374 —	374,04	374,20	374,01	334,04	374,04	374,04	374,05
Corona danese .	142,99	142,99	143,10	142,99	143 —	142,95	143 —	142,99	142,99	143 —
Corona norvegese .	160,29	160,29	160,32	160,29	160,25	160,25	160,22	160,29	160,29	160 —
Corona svedese .	182 —	182 —	182,05	182 —	182,10	182 —	182,10	182 —	182 —	182 —
Fiorino olandese .	358,21	358,21	358,15	358,21	358,30	358,20	358,23	358,21	358,21	358,20
Franco belga .	24,639	24,639	24,63	24,639	24,70	24,60	24,634	24,639	24,639	24,50
Franco francese	179,21	179,21	179,30	179,21	179,25	179,20	179,23	179,21	179,21	179,20
Lira sterlina .	1541,40	1541,40	1541 —	1541,40	1541,15	1541,35	1541,33	1541,40	1541,40	1541,40
Marco germanico .	379,60	379,60	379,70	379,60	379,75	379,55	379,55	379,60	379,60	379,60
Scellino austriaco .	53,232	53,232	53,27	53,232	53,25	53,20	53,26	53,232	53,232	53,23
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,78	21,80	21,76	21,75	21,74	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,40	15,452	10,45	10,45	10,45
Yen giapponese .	3,314	3,314	3,315	3,314	3,312	3,30	3,314	3,314	3,314	3,30

Media dei titoli del 23 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	79,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,275
» 3,50 % (Ricostruzione) .	94,125
» 5 % (Ricostruzione) .	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria) .	98,425
» 5 % (Città di Trieste) .	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,200
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	73,450
» 6 % » » 1970-85 .	75,050
» 6 % » » 1971-86 .	74,350
» 6 % » » 1972-87 .	70,550
» 9 % » » 1975-90 .	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	95,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	84,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,800
» poliennali 7 % 1978 .	96,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,500
» » 9 % 1980 .	90,650
» » 10 % 1981 .	90,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	884 —
Dollaro canadese .	823,60
Franco svizzero .	374,04
Corona danese	142,997
Corona norvegese .	160,255
Corona svedese .	182,05
Fiorino olandese	358,22
Franco belga .	24,636
Franco francese	179,22
Lira sterlina .	1541,365
Marco germanico .	379,575
Scellino austriaco .	53,246
Escudo portoghese .	21,77
Peseta spagnola .	10,451
Yen giapponese .	3,314

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 26 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,65	883,65	883,60	883,65	883,65	883,60	883,75	883,65	883,65	883,65
Dollaro canadese	823,50	823,50	823,80	823,50	823,60	823,48	823,70	823,50	823,50	823,50
Franco svizzero	376,40	376,40	376,28	376,40	376,50	376,35	376,80	376,40	376,40	376,50
Corona danese	143,01	143,01	143,05	143,01	143 —	143 —	143,03	143,01	143,01	143 —
Corona norvegese	160,42	160,42	160,40	160,42	160,40	160,40	160,435	160,42	160,42	160,42
Corona svedese	182,28	182,28	182,40	182,28	182,30	182,25	182,35	182,28	182,28	182,30
Fiorino olandese	358,26	358,26	358,30	358,26	358,25	358,25	358,20	358,26	358,26	358,25
Franco belga	24,653	24,653	24,66	24,653	24,65	24,60	24,654	24,653	24,653	24,65
Franco francese	179,39	179,39	179,35	179,39	179,40	179,35	179,45	179,39	179,39	179,40
Lira sterlina	1541 —	1541 —	1541,50	1541 —	1540,90	1540,99	1541,25	1541 —	1541 —	1541 —
Marco germanico	379,76	379,76	379,90	379,76	379,85	379,75	379,75	379,76	379,76	379,75
Scellino austriaco	53,212	53,212	53,24	53,212	53,25	53,20	53,23	53,212	53,212	53,20
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,78	21,80	21,79	21,75	21,74	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,446	10,446	10,45	10,446	10,45	10,40	10,45	10,446	10,446	10,45
Yen giapponese	3,314	3,314	3,315	3,314	3,313	3,30	3,315	3,314	3,314	3,31

Media dei titoli del 26 settembre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	79,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,175
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri)	94,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,200
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,700
» 6 % » » 1970-85	74,550
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,900
» poliennali 7 % 1978	96,975
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,500
» » 9 % 1980	90,650
» » 10 % 1981	90,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	883,70
Dollaro canadese	823,60
Franco svizzero	376,60
Corona danese	143,02
Corona norvegese	160,427
Corona svedese	182,315
Fiorino olandese	358,23
Franco belga	24,653
Franco francese	179,42
Lira sterlina	1541,125
Marco germanico	379,755
Scellino austriaco	53,221
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	10,448
Yen giapponese	3,314

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, n. 4993, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1977, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 65, si approva l'atto di liquidazione conciliativa 26 aprile 1976, n. 100741 di rep., col quale si dispone ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al sig. Spezzati Salvatore, nato a Foggia il 7 giugno 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Foggia-Ordona-Lavello» in comune di Foggia, estese mq 290, riportate in catasto nella maggiore estensione della particella n. 5084, del foglio di mappa 96/H, del comune di Foggia, e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 199.

(10216)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Moena

Con deliberazione 29 luglio 1977, n. 5865, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la p.f. 7152 in P.T. 332 C.C. di Moena dal demanio al patrimonio provinciale.

(10143)

Sdemanializzazione di terreni in comune di Tesero

Con deliberazione 5 agosto 1977, n. 6063, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le pp.ff. 6377, 6378, 6379, 6381, 6382, 6384, 6385, 6386, 6393/3, 6394, 6395/4, 6395/6 in P.T. 1139 C.C. di Tesero dal demanio al patrimonio provinciale.

(10144)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977), avrà luogo presso l'ufficio tecnico dei fari di La Spezia (arsenale militare marittimo - ingresso porta Marola) con inizio dal giorno 24 ottobre 1977 alle ore 8 anziché il giorno 10 ottobre 1977.

(10218)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(10304)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(10239)

OSPEDALE CIVILE DI RAPALLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rapallo (Genova).

(10240)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al centro medico oncologico;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della seconda clinica medica e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10238)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(10241)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(10302)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(10303)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(10296)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Ambrogio », a:

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(10297)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di primario della sezione autonoma di nefrologia con servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione autonoma di nefrologia con servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(10298)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(10301)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica medica universitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica medica universitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(10242)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(10305)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(10300)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di direttore-primario dell'istituto di anatomia patologica e laboratorio di ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore-primario dell'istituto di anatomia patologica e laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(10244)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
tre posti di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(10306)

OSPEDALE DI RHO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione del personale) dell'ente in Rho (Milano).

(10307)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1977, n. **34.**

Norme di interpretazione autentica dell'art. 22, comma secondo, della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, relativa al fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 17 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il versamento al fondo di solidarietà regionale, in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, autorizzato dall'art. 22, comma secondo, della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, deve intendersi riferito alle disponibilità esistenti sul conto dei residui del cap. 26695 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Alghero, addì 10 agosto 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **35.**

Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la giunta esecutiva ed ai consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 17 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli amministratori degli organismi comprensoriali e delle comunità montane compete l'indennità di carica prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, per gli amministratori dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.

A tal fine il presidente è assimilato al sindaco, il vice presidente all'assessore delegato, i componenti della giunta agli assessori.

I consigli degli organismi comprensoriali e delle comunità montane determinano l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma.

La predetta indennità non può cumularsi con le indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali, degli amministratori provinciali e comunali.

Art. 2.

A tutti i consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane, è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, nella misura di L. 15.000.

Art. 3.

Ai componenti il consiglio e la giunta degli organismi comprensoriali e delle comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20 per cento del

prezzo a litro della benzina super per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, dal luogo di residenza anagrafico alla sede dell'organismo comprensoriale o della comunità montana.

Ai membri di cui al precedente comma che, per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione del presidente, si rechino fuori del territorio dell'organismo comprensoriale o della comunità montana può essere effettuato un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo a litro della benzina super, nonché una indennità di missione nella misura prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta comprensoriale o della comunità montana su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

Il consiglio dell'organismo comprensoriale o della comunità montana può sostituire alla indennità di missione il rimborso delle spese effettive.

Art. 4.

Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 5.

Alle spese di cui alla presente legge gli organismi comprensoriali e le comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall'art. 32, primo comma, della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

All'erogazione delle indennità e dei rimborsi relativi al funzionamento degli organismi comprensoriali durante il 1976 si fa fronte con i contributi di cui all'art. 32, primo comma, della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, di competenza dell'anno 1977.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli organismi comprensoriali o delle comunità montane.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Alghero, addì 12 agosto 1977

SODDU

(9987)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1977, n. 26.

Approvazione del nuovo statuto della comunità montana « Campo Imperatore - Piana di Navelli », zona omogenea B, comuni della provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, il nuovo statuto della comunità montana « Campo Imperatore - Piana di Navelli », zona *B*, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La legge regionale 10 marzo 1976, n. 14, concernente: « Approvazione dello statuto della comunità montana "Campo Imperatore - Piana di Navelli" » è abrogata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 giugno 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

(9900)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. 27.

Costituzione di un istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'8 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito « l'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza » con sede in L'Aquila.

Art. 2.

L'istituto ha il compito di raccogliere ed ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dal fascismo alla Resistenza, con particolare riguardo all'Abruzzo, al fine di promuovere lo studio e la conoscenza per lo sviluppo della democrazia e della corretta partecipazione popolare alle attività politiche della Regione.

Art. 3.

L'istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi, previsti nell'articolo precedente, richiede informazioni e documenti ad enti e a privati e ne sollecita la collaborazione per la ricerca e l'acquisizione di ogni utile fonte di notizia e di studio; accerta ed elabora, in particolare collegamento con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, dati storici sulla vita politica, militare, economica e sociale del periodo dal fascismo alla Resistenza.

L'istituto cura, altresì, pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed ogni similare attività culturale sugli eventi storici di cui al precedente comma e ne divulga atti e documenti anche nelle scuole della Regione di ogni ordine e grado.

Art. 4.

L'istituto pubblica un bollettino periodico nel quale sono riassunti ed illustrati i risultati delle proprie attività di studio e di ricerche.

Art. 5.

Per il suo funzionamento l'istituto ha un comitato direttivo, formato da diciotto membri, dei quali dodici eletti dai soci dell'istituto e sei dal consiglio regionale con il rispetto della rappresentanza della minoranza.

Art. 6.

Il comitato direttivo redige la proposta di statuto dell'istituto che viene presentata al consiglio regionale per l'approvazione.

Le norme dello statuto devono essere compatibili con quelle dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione al fine di consentire l'accettazione dell'istituto regionale in qualità di membro dell'Istituto nazionale secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 16 gennaio 1967, n. 3.

Art. 7.

Viene costituito un comitato d'onore, del quale sono chiamati a far parte cittadini legati alla Resistenza, cittadini segnalatisi per attività culturali e civili, i comuni abruzzesi decorati al valor militare e civile.

I membri del comitato d'onore sono nominati dal consiglio regionale.

Art. 8.

All'istituto possono aderire quali soci, le amministrazioni locali, gli enti pubblici e singoli cittadini che abbiano partecipato alla Resistenza e alla lotta della Liberazione o che attendano a studi e ricerche sul fascismo e sulla Resistenza in Abruzzo.

Le quote di iscrizione per i soci fondatori e per i soci ordinari, sono fissate dal comitato direttivo.

Art. 9.

Per il finanziamento dell'istituto la Regione mette a disposizione i locali, il direttore, un impiegato d'ordine e stanzia un contributo annuo per le spese correnti di L. 18.000.000.

Le modalità di impiego del contributo sono determinate dal comitato direttivo che ne informa il consiglio regionale.

Art. 10.

La Regione istituisce una borsa di studio annua di lire 2.000.000 da assegnare alla migliore tesi di laurea svolta nelle Università abruzzesi sui problemi del fascismo e della Resistenza.

La borsa di studio viene assegnata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, scegliendo il migliore tra i lavori segnalati dal comitato direttivo dell'istituto.

La tesi premiata verrà pubblicata a spese dell'istituto.

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge e di cui ai precedenti articoli 9 e 10, valutato in complessive L. 20.000.000 per l'anno, si fa fronte, nel 1977 mediante riduzione, di pari importo del cap. 1400: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Lo stanziamento della partita n. 3 iscritta nell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1977, è ridotto di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio 1977.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 12.

Fino alla costituzione del comitato direttivo dell'istituto, le sue funzioni saranno svolte dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale che promuoverà le adesioni dei soci e provvederà alla loro accettazione.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 giugno 1977

RICCIUTI

(9901)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1977, n. 28.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, recante l'istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il fondo per il finanziamento dei servizi di prevenzione e assistenza socio-sanitaria delle istituende unità locali dei servizi socio-sanitari, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, delle province e dei consorzi di province e comuni, gestiti in proprio o mediante convenzione con altri organismi pubblici assistenziali o sanitari e con le Università ».

Art. 2.

All'art. 2, primo comma, lettera *a*), sono aggiunte, dopo « scolastica », le parole « e dello sport ».

Alla lettera *b*) sono aggiunte, dopo « medicina ed igiene del lavoro », le parole « tutela della salute nei luoghi di lavoro ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui alla presente legge per l'istituzione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale, sono corrisposti prioritariamente ai consorzi di comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, previa documentazione del piano dei servizi da istituire e potenziare e, ove trattisi di servizi già esistenti, previa presentazione del bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, da effettuarsi entro il 31 gennaio.

Gli statuti dei consorzi di comuni di cui al comma precedente debbono essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Entro sei mesi dalla data di applicazione della presente legge, il consiglio regionale emana norme per la definizione degli statuti dei consorzi di comuni di cui al primo comma.

La giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive programmatiche in ordine alla organizzazione dei servizi di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52 ed al loro coordinamento con altri servizi sanitari e sociali ed alle eventuali priorità degli interventi.

In caso di difformità tra deliberato della giunta e parere della commissione, decide, in via definitiva il consiglio regionale.

Leggi della Regione stabiliranno particolari forme di intervento nei singoli settori.

I contributi ai consorzi di cui al primo comma del presente articolo sono ripartiti nella misura del 70 % in base alla popolazione residente e nella misura del 30 % in base alla estensione del territorio di competenza.

I contributi ai consorzi ed agli enti di cui all'art. 1 sono ripartiti con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, gli enti di cui all'art. 1 debbono presentare alla giunta regionale - settore sanità - entro il termine

del 31 gennaio di ogni anno, domanda con la precisazione dettagliata delle finalità che si intendono perseguire, anche per convenzioni con gli altri organismi di cui all'art. 1, corredata di una relazione tecnico-amministrativa, da cui risultino la situazione socio-sanitaria esistente nel territorio di competenza e il quadro delle iniziative in atto di altri enti pubblici e privati negli specifici settori.

Per i servizi già esistenti, per i quali viene richiesto il potenziamento, alla domanda deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con la indicazione delle attrezzature e del personale addetto.

Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo di trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, il conto consuntivo con la dimostrazione che le somme erogate sono state impiegate per i fini stabiliti dall'atto di concessione.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge i comuni e i loro consorzi utilizzano, in via prioritaria, i sanitari e le ostetriche condotte, a favore della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, dei lavoratori e degli anziani ».

Al secondo comma le parole « dati in uso all'ONMI » sono sostituite con le parole « date in uso all'ex ONMI ».

Art. 6.

L'art. 6 è così modificato:

« Le province e i consorzi provinciali antitubercolari, che intendono finalizzare i dipendenti servizi alle attività di prevenzione e di assistenza previste dalla legge 31 dicembre 1974, n. 52, devono presentare un programma documentato delle proposte organizzative e delle necessità finanziarie, nonché le eventuali modificazioni che intendono apportare ai regolamenti degli organici del personale e dei bilanci di previsione ».

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, si prescinde dal rispetto dei termini e delle formalità previste dai precedenti articoli 3 e 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti di cui all'art. 1, predispone ed attua gli interventi di cui alla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, fino alla concorrenza delle disponibilità dei fondi stanziati in bilancio in conto residui e in conto competenza.

In caso di mancanza ovvero di insufficienza di richieste, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera gli interventi di cui al comma precedente.

Gli enti beneficiari sono tenuti tuttavia a presentare, entro sei mesi dall'avvenuta erogazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle somme percepite.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1977, n. 29.

Acquisizione di aree per la realizzazione di mostra-mercato permanente dei prodotti abruzzesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 12 luglio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la produzione e la commercializzazione dei prodotti artigianali, agricoli e industriali abruzzesi, la Regione acquista aree edificabili da destinare alla costruzione di fabbricati ad uso mostra-mercato permanente, centro di raccolta e commercializzazione della produzione stessa.

Art. 2.

Le aree di cui all'art. 1 devono essere localizzate nell'ambito territoriale del consorzio di sviluppo industriale della Val Pescara.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1975, n. 64 del fondo iscritto al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, nel titolo II, sezione V, rubrica n. 2 - acque minerali e termali - cave e torbiere - artigianato e commercio - fiere e mercati - categoria X è istituito ed iscritto il cap. 2041 denominato: « Acquisizione di aree per la realizzazione di mostra-mercato permanente dei prodotti abruzzesi » con lo stanziamento di L. 100.000.0000.

La partita n. 8: « Interventi in favore dell'artigianato » iscritto nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1976 è ridotta di L. 100.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1977

RICCIUTI

(9902)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1977, n. 39.

Approvazione del rendiconto consuntivo della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del 5 settembre 1977*)

(*Omissis*).

(10245)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772660)